

Direzione Acquisti

RICHIESTE DI CHIARIMENTO DAC.0206.2021 avente ad oggetto la consulenza equiparabile a servizi relativa al progetto cultura della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario di RFI.

Quesito 1

Relativamente a “Al punto 2 del capitolato tecnico, si parla del Riconoscimento del Merito come area di miglioramento. Tale riferimento non si riscontra invece nella griglia al punto 3, dove si riscontra invece una menzione alla nozione di consapevolezza. Potreste cortesemente chiarire quale delle due nozioni dovrebbe primeggiare all'interno del business case?”

Risposta

Le «aree di miglioramento» da considerare sono quelle indicate al punto 3 della Specifica Tecnica, per le quali al punto 4 vengono anche indicati i principali obiettivi di massima. Tuttavia, come indicato al primo paragrafo del punto 4 l'operatore economico potrà integrare ulteriormente i requisiti attesi per incrementare l'efficacia del servizio proposto.

Quesito 2

Inoltre, al punto 7 del capitolato tecnico, ultimo paragrafo, si fa riferimento ad una Fase 1 di cui non troviamo menzione precedentemente.

Risposta

Si tratta di un refuso. L'ultimo paragrafo risulta pertanto essere: “... come riferimento di partenza da integrare con tutte le informazioni preliminari (~~fase 1~~) per lo sviluppo del progetto operativo da parte del Fornitore”.

Quesito 3

E' possibile spiegare a cosa si riferisce il commento Fase 1?”

Risposta

Si rimanda a quanto indicato nel Quesito 2.

Quesito 4

Bando di gara sez. III.1.3, Requisiti tecnico-professionali - si chiede conferma che ai fini della dimostrazione del requisito III.1.3 b) saranno considerati come un singolo contratto anche contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente le prestazioni rese dall'appaltatore in favore di un unico committente (Impresa o Gruppo), ovvero tutti i contratti/ordini applicativi di un Accordo Quadro.

Risposta

Per la comprova del requisito si rimanda a quanto puntualmente previsto nella sez. III.1.3 lett b) del bando di gara.

Quesito 5

Bando di gara sez. III.1.3, Requisiti tecnico-professionali – si chiede se ai fini della contabilizzazione del fatturato utile al soddisfacimento del requisito III.1.3 a), in analogia col

successivo punto b), si intendano compresi oltre ai contratti anche progetti di ricerca nel settore di attinenza della gara.

Risposta

I contratti che potranno essere considerati ai fini del possesso del requisito sono quelli attinenti a prestazioni di consulenza in materia di sicurezza compatibili con quelle oggetto dell'appalto.

Quesito 6

Criteri di Valutazione, sez. b.1.1. Struttura - si chiede se per i Componenti Aggiuntivi indicati possa ritenersi valido come comprova in caso di aggiudicazione anche l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire l'incarico professionale di consulenza con durata pari o superiore al termine di ultimazione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Risposta

Ai fini della presentazione dell'offerta si ritiene valido l'impegno a conferire incarico professionale ed accettazione dello stesso da parte del componente aggiuntivo, antecedente la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di aggiudicazione dovrà essere presentato quanto indicato al punto b.1.1 del documento "Criteri di valutazione delle offerte".

Quesito 7

Capitolato, sez.6.2 - si chiede di ricevere il documento 'modello organizzativo del Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza (SIGS)' non riscontrato in allegato.

Risposta

Si tratta di un refuso.

L'intera frase "Per maggiori approfondimenti, si rimanda al documento allegato, il modello organizzativo del Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza (SIGS). Tale modello definisce i ruoli e le responsabilità per la corretta attuazione dei processi del SIGS, ai vari livelli dell'Organizzazione di RFI e i legami funzionali fra le varie figure responsabili ivi definite, come di seguito specificato" non deve essere considerata.

Quesito 8

Con riferimento alla procedura in oggetto e all' "Allegato 10-Criteri di valutazione delle offerte", siamo a chiedere precisazioni relative ai documenti a comprova previsti per il criterio "a.1.1. Esperienza Maturata", che qui di seguito riportiamo per comodità:

"In caso di aggiudicazione, ai fini della comprova del requisito, il concorrente dovrà presentare copia dei contratti e delle fatture quietanzate ovvero attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dal Committente per mezzo di un legale rappresentante munito di idonei poteri. (...)."

Innanzitutto, rileviamo che tale richiesta per la comprova delle esperienze delle risorse appare in contrasto con il rispetto degli Accordi di Riservatezza, che non permettono di fornire copie di contratti e fatture di parti terze.

Inoltre, penalizza quegli operatori economici che hanno risorse che hanno maturato l'esperienza in tema di sicurezza anche presso altre Aziende, a cui non è possibile chiedere di fornire documenti riservati per esperienze pregresse svolte da ex dipendenti. Aziende che possono anche nel tempo avere cambiato assetto proprietario o essere cessate.

In linea con il principio fondamentale del favor participationis, atto a garantire la massima partecipazione possibile, siamo, quindi a chiedere, parimenti per quanto previsto per il criterio "b.1.2) Competenze", di poter produrre, a comprova delle esperienze richieste, i Curricula delle

risorse accompagnate da dichiarazione di conformità ai sensi del DPR 445/2000.

Risposta

Si rimanda a quanto già puntualmente indicato nella documentazione posta a base di gara. Si precisa inoltre che con riferimento al punto b.1.2 del documento criteri di valutazione delle offerte il CV dovrà essere presentato per l'attribuzione del punteggio mentre in fase di aggiudicazione per la comprova del requisito dovranno essere presentati i documenti indicati nella sezione "documenti a comprova" del suddetto sub criterio.

Quesito 9

Con riferimento alla responsabilità per danni e, nello specifico, all'art. 13.2, si chiede la possibilità, in caso di eventuale aggiudicazione, di poter introdurre una ragionevole limitazione alla complessiva responsabilità dell'Appaltatore, in linea con la prassi di mercato nel settore. La Società si impegna a concordare – qualora risultasse aggiudicataria – un importo massimo della responsabilità nei confronti di RFI compatibile con gli obblighi assunti.

Risposta

Non sono ammesse modifiche alla documentazione posta a base di gara.

Quesito 10

In relazione alla disciplina della proprietà intellettuale, e specificatamente rispetto all'art. 19.2, si suggerisce di chiarire che quanto realizzato in esecuzione del contratto è fornito esclusivamente ad uso interno di RFI e che la distribuzione a terzi potrà essere concordata di volta in volta con l'Appaltatore.

Tale previsione si rende necessaria in ragione della natura del lavoro, che include l'elaborazione di informazioni commerciali sensibili anche da un punto di vista concorrenziale.

Risposta

Non sono ammesse modifiche alla documentazione posta a base di gara.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento

Alessio Sammartino